

Si dia lettura del disegno di legge.

Zucconi, segretario, legge. (Vedi *Stampato* numero 39-A).

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, s'intende chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione dell'articolo unico, che rileggo:

“ Articolo unico. Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

“ 1. Al comune di Scandriglia, dello stabile demaniale detto di Corte, situato nel detto paese, al prezzo di lire 2366.25, come da istrumento del 12 agosto 1884, a rogiti del notaio dottore Taschetti.

“ 2. Al comune di Argenta in provincia di Ferrara del fabbricato demaniale, con piccolo orto attiguo, denominato di S. Francesco, per il prezzo di lire 3260, come da contratto del 5 gennaio 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa presso la Intendenza di finanza di Ferrara.

“ 3. Al comune di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna, del fabbricato demaniale detto Pozzaglia con annesso terreno, per il prezzo di lire 16,600, ed alle condizioni risultanti dall'atto di vendita 30 settembre 1885 a rogito del notaio dott. Francesco Savini.

“ 4. Al comune di Cosenza, del castello omonimo pel prezzo di lire 11,943.15, come da contratto del 23 dicembre 1885, stipulato in forma pubblica amministrativa, presso quella Intendenza di finanza.

“ Al comune di Agordo in provincia di Belluno, di un edificio demaniale già ad uso di segheria di legname, posto a Calzon, pel prezzo di lire 350, come da contratto del 12 febbraio 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza di Belluno.

“ 6. Al comune di Portoferraio, del fabbricato ad uso di ospedale in luogo, pel prezzo di lire 9400, con obbligo di mantenervi in cura i militari di terra e di mare, le guardie di finanza, carcerarie e di sicurezza pubblica, per una retta giornaliera non superiore a lire 1.50, come da contratto del 2 marzo 1886, stipulato in forma pubblica amministrativa, presso l'Intendenza di finanza in Livorno.

“ 7. Al comune di Padova, di tre stabili di proprietà demaniale cadenti nel piano di esecuzione delle opere di ampliamento della via del Gallo in quella città, dichiarate di utilità pubblica con regio decreto 6 dicembre 1883, mediante inversione

della corrispondente indennità di lire 40,923.20 in opere di costruzione di dieci aule che il municipio si assume di costruire e cedere allo Stato per uso di quella Università, il tutto alle condizioni speciali determinate dal contratto stipulato avanti l'Intendenza di finanza, il 14 aprile 1886.

“ 8. Al comune di Legnago di aree demaniali fabbricabili poste sulla destra dell'Adige, per il prezzo di lire 5,944.72 ed alle condizioni portate dall'atto in forma pubblica amministrativa, stipulato nel 22 aprile 1886, presso l'Intendenza di finanza di Verona.

“ 9. Al comune di Firenze, del fabbricato demaniale posto in quella città, il quale serve per fonderia di statue in bronzo, pel prezzo di lire 25,006.20 come da istrumento del 19 maggio 1886, a rogito Morelli.”

(È approvato).

Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.

Presidente. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, e di quello approvato per alzata e seduta nella tornata di ieri, intorno a nuove spese straordinarie militari nei bilanci della guerra e della marineria. Si proceda alla chiama.

Zucconi, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lascieranno le urne aperte.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Mussi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Mussi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per modificazione alla legge 8 luglio 1883, sulla Cassa nazionale di assicurazioni per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Maffi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Maffi. Pregherei innanzi tutto la Presidenza perchè volesse di quella relazione sollecitare la stampa e quindi pregherei la Camera di voler consentire l'urgenza, per porre in grado la Cassa nazionale di assicurazioni di cominciare il nuovo esercizio con l'utile modificazione, di cui è oggetto la legge.

Presidente. Onorevole Maffi, la Presidenza si farà premura di far stampare la relazione e di farla